

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4253

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1999

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre
1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso
tributario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa	»	8
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, riguardanti, rispettivamente, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e la nuova disciplina del processo tributario, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato profondamente riformato tutto l'apparato del contenzioso fiscale, adeguandolo ai criteri costituzionali di indipendenza e di imparzialità delle commissioni e al criterio, pur esso di rilevanza costituzionale primaria, della tutela del diritto di azione e di difesa per tutte le parti.

Il nuovo assetto normativo ha iniziato concretamente a funzionare dal 1° aprile 1996, con l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali.

Con il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono state apportate in via d'urgenza alcune specifiche modifiche ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, con particolare riguardo all'apparato organizzativo, alla disciplina della conciliazione giudiziale e alla normativa transitoria.

In sede di conversione del predetto decreto-legge la Camera dei deputati, nella seduta del 15 ottobre 1996, su iniziativa degli onorevoli Benvenuto ed altri, e il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 ottobre 1996, su iniziativa dei senatori Pasquini ed altri, hanno approvato due ordini del giorno, pressochè identici anche nella forma, con i quali si manifestava la «necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario», impegnando il Governo a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno

di legge che recepisce le indicazioni ivi contenute.

Senonchè, il tempo trascorso per la necessaria rimediazione, prima di procedere ad un intervento che, comunque, avrebbe inciso su organi giurisdizionali e su di un processo che stava muovendo abbastanza bene i suoi primi passi, ha condotto ad un parziale allontanamento dai contenuti degli ordini del giorno citati.

Infatti, da un lato, la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha anticipato alcune previsioni suggerite dai predetti ordini del giorno (ad esempio, la facoltà di istituire sezioni staccate delle commissioni tributarie, l'autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il riordino su basi generali della sospensione in via amministrativa); dall'altro, mentre appare ormai matura l'estensione della giurisdizione, sembra più che mai importante evitare interventi strutturali sulla composizione del Consiglio di presidenza e sul processo nel momento in cui l'assetto attuale dà buona prova di sè.

È parso, allora, più prudente limitare gli interventi alle correzioni o alle integrazioni maggiormente urgenti anche perchè sembra percorribile, per quanto attiene alla più minuta regolamentazione degli adempimenti processuali, la strada di una parziale delegificazione che riservi alla sede regolamentare la disciplina di tali aspetti.

In parziale ottemperanza agli anzidetti ordini del giorno, sulla base dei lavori svolti da apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze, tenuto conto anche del parere espresso dal Consiglio di presidenza, è stato redatto e viene presentato il disegno di legge in oggetto, che si compone di cinque articoli, dei quali: il primo contiene modifiche ed integrazioni al

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il secondo contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; il terzo prevede disposizioni volte a consentire un più rapido assorbimento delle pendenze da parte della Commissione tributaria centrale, il quarto reca una modifica al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della riscossione a mezzo ruoli; il quinto detta, infine, disposizioni transitorie e di raccordo.

Nell'articolo 1 sono state apportate talune modifiche alla disciplina del Consiglio di giustizia tributaria, così nuovamente denominato, e sono stati notevolmente estesi i già vasti poteri di tale organo, rendendo obbligatorio il suo parere, non solo per la istituzione delle sezioni decentrate delle commissioni provinciali o regionali (possibilità, come si è già detto, introdotta di recente dalla legge n. 28 del 1999), ma anche per l'istituzione di nuove commissioni e per la variazione del numero delle sezioni per ciascuna commissione, nonchè per l'organizzazione generale dei servizi di segreteria. Si è, infine, affidato ad esso anche il delicato compito di provvedere alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo modalità da precisare con decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Altre disposizioni modificative o integrative degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 riguardano la disciplina dei giudici tributari in genere, con particolare riferimento alla estensione delle incompatibilità a tutti i dipendenti del Ministero delle finanze nonchè degli enti che svolgono funzioni in materia tributaria e al trattamento economico (con la prevista cumulabilità dei compensi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 13 con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati).

Rilevanti modifiche e integrazioni sono state, quindi, apportate alla disciplina del

processo tributario contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sempre seguendo le indicazioni del Parlamento, ed in funzione della semplificazione e razionalizzazione del procedimento e di un progressivo affinamento degli strumenti di tutela.

Innanzitutto, è stato esteso l'ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali nonchè il contributo per il Servizio sanitario nazionale (cosiddetta tassa sulla salute).

È stata in tal modo compiutamente soddisfatta l'aspirazione all'unità della giurisdizione tributaria, già avvertita nel 1972 dalla Commissione parlamentare per il parere al governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria (cosiddetta «Commissione dei trenta»), ma sino ad oggi non realizzata, nonostante il continuo progressivo incremento della giurisdizione speciale tributaria rispetto a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria. Con la nuova formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che si coordina pienamente con la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 23 aprile 1998 (la quale ha legittimato la possibilità di successivi riordini e il potenziamento del giudice speciale revisionato), nonchè con la nascita di un unico sistema sanzionatorio generalizzato per tutti i tributi, residuano in capo ai giudici ordinari soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione fiscale tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di mora, rispetto alle quali controversie sono state fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che concernono, essenzialmente, le controversie in tema d'opposizione di terzo, quelle sulla distribuzione del ricavato delle vendite e quelle di risarcimento dei danni promuovibili contro il concessionario del servizio della riscossione dopo l'esaurimento

della esecuzione fiscale tributaria, nelle quali sono necessariamente coinvolti anche diritti soggettivi rispetto ai quali la giurisdizione speciale tributaria non sembra allo stato in grado di apprestare adeguate forme di tutela. Non va, infatti, dimenticato che la presentazione del presente disegno di legge fa seguito alla riforma del sistema di riscossione che contiene la disciplina dei mezzi di tutela davanti al giudice ordinario (articoli da 57 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come novellato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46). Al di fuori di queste esclusioni, aventi carattere residuale, i giudici tributari mantengono pienezza di poteri decisionali, conoscendo, in via incidentale, anche di tutte le questioni pregiudiziali, salvo quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992, così come espressamente stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, nel nuovo testo che si propone col presente disegno di legge. In tal modo, con questa innovazione, le indicazioni fornite dal Parlamento, con specifico riferimento ai soli tributi regionali e alla tassa sulla salute, vengono significativamente ampliate ed assorbite in un più vasto disegno organico, che appare del resto funzionale all'irrobustito assetto ordinamentale della giustizia tributaria.

L'ampliamento della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie consente di conseguire l'importante obiettivo dell'unità della disciplina formale, con tutti i relativi vantaggi, tra i quali, in specie, quello della generalizzata applicabilità dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e della conseguente eliminazione delle attuali irragionevoli discriminazioni in tema di tutela cautelare giurisdizionale, ammessa davanti alle commissioni e negata ai giudici ordinari per le materie fiscali sinora di competenza di questi ultimi giudici.

Conseguenziali all'ampliamento della giurisdizione sono le norme che, da un lato, come si è già visto sopra, estendono il regi-

me delle incompatibilità a tutti i dipendenti del Ministero delle finanze (con la integrazione apportata dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992) e, dall'altro, ampliano gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, reinserendo l'ingiunzione di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovviamente per i soli casi in cui è ancora mezzo di riscossione per alcuni dei tributi per i quali ora si avrà la giurisdizione delle commissioni e senza che ciò risulti neppure incompatibile con il potenziamento della riscossione a mezzo ruolo disposto con il decreto legislativo n. 46 del 1999.

In secondo luogo, attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 20, è stato abolito il regime speciale di proposizione dei ricorsi aventi ad oggetto gli atti dei centri di servizio, che mal si adattava alla nuova disciplina generale dei ricorsi davanti alle commissioni tributarie, dando luogo a notevoli inconvenienti, soprattutto per i non facili raccordi tra centri di servizio e uffici delle imposte nella gestione dei procedimenti, nonché a gravi problemi di coordinamento con le attività processuali di costituzione delle parti in giudizio previste dalla nuova legge processuale. Con le modifiche proposte, la disciplina delle impugnative degli atti dei centri di servizio risulta perfettamente conforme a quella delle impugnative di ogni altro atto, e viene altresì consentita l'applicazione immediata dell'articolo 47 e quindi l'utilizzazione, anche nei giudizi aventi ad oggetto gli atti dei centri di servizi, della piena tutela cautelare giurisdizionale, che ora viceversa è inibita dalla necessità di rispettare il termine dilatorio dei sei mesi dalla proposizione del ricorso prima dell'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale, secondo quanto prevede l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, a cui fa espresso richiamo il vigente comma 3 dell'articolo 20. Resta comunque ferma

la possibilità del riesame dell'atto impugnato da parte del centro di servizio.

La reintegrazione delle impugnative degli atti dei centri di servizio nell'alveo della disciplina generale trova infine piena attuazione con l'abolizione del particolare regime di esonero dall'assistenza tecnica obbligatoria, attualmente viceversa contemplato dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, che invece, nella nuova formulazione che si propone, distingue le liti in funzione del solo valore.

Quanto al regime delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere non dovuta a condoni legislativamente previsti, è stata soppressa la previsione, contenuta nell'articolo 46, comma 3, che pone le spese indiscriminatamente a carico di chi le aveva anticipate, e ciò al fine di consentire ai giudici tributari di avvalersi eventualmente del criterio della soccombenza virtuale, eliminando così un'evidente disparità di trattamento a danno dei contribuenti per il caso di annullamento degli atti impugnati disposto dall'ufficio anche in avanzato stato del processo.

Inoltre, anche al fine di facilitare la conciliazione giudiziale, si è espressamente stabilito che il giudice tributario può sempre disporre la comparizione personale delle parti.

Per le controversie minori è stato introdotto un rito speciale, introducendo un articolo 35-bis che prevede come forma necessaria di trattazione la pubblica udienza e la possibilità, ove la controversia lo consenta per la natura delle questioni, e su richiesta delle parti, della decisione secondo equità, di cui si prevede la sola, limitata ricorribilità per cassazione.

Altre modifiche, di natura prevalentemente formale ed essenzialmente finalizzate ad una maggiore funzionalità del procedimento, sono state apportate all'articolo 38, comma 2, che costituisce un'inutile complicazione, imponendo, oltretutto senza sanzione, il deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio entro trenta giorni dalla sua notificazione. È stato inoltre necessario modifica-

re l'articolo 38, comma 3, in quanto l'attuale formulazione della norma prevede una comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza alle parti non costituite, che risulta viceversa espressamente inibita dall'articolo 31, prevedendo tale norma che l'avviso venga comunicato alle sole parti costituite.

Sul piano del potenziamento della tutela del contribuente e della efficienza dello svolgimento del processo, si segnalano le disposizioni che disciplinano la tutela cautelare in secondo grado, modellandola sulla procedura di cui all'articolo 47, così come previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di sanzioni, e l'estensione dell'obbligo del rimborso da parte dell'ufficio, che trova ora la sua genesi non solo nella sentenza di primo grado, ma anche in quella d'appello.

Quanto alla disciplina transitoria dei giudizi di rinvio, sommariamente regolati dall'articolo 76, il progredire del tempo ha reso praticamente impossibili e comunque sconsigliabili interventi modificativi generalizzati. È stata soltanto eliminata l'evidente aporia costituita dalla prevista riassunzione a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale, laddove, secondo la disciplina vigente (articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), nessun atto di riassunzione è previsto, dovendo la segreteria della Commissione tributaria centrale provvedere d'ufficio alla trasmissione del fascicolo al giudice di rinvio; in sintonia con questa disciplina è stato quindi previsto che la segreteria della Commissione tributaria centrale, dopo il passaggio in giudicato della decisione di rinvio, trasmetta d'ufficio il fascicolo alla segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Nessuna disposizione è stata dettata circa la compensabilità tra debiti e crediti accertati con sentenze passate in giudicato, trattandosi di materia da disciplinare sul piano

sostanziale e che deve trovare collocazione piuttosto completando la disciplina della riscossione e della generale semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente.

Le modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 che ancora sono applicabili in quanto riferite all'attività della Commissione tributaria centrale si caratterizzano tutte per la finalità perseguita, che è quella di rendere più spedita l'attività dell'organo, con maggiore facilità di formazione dei collegi e di definizione delle liti pendenti.

Assolve ad una funzione di raccordo tecnico, resasi necessaria a seguito del disposto ampliamento della giurisdizione tributaria, la modifica apportata all'articolo 29 del decreto legislativo n. 46 del 1999, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.

L'articolo 5, infine, contiene indispensabili norme transitorie per il raccordo temporale della nuova disciplina rispetto a quella precedente.

Per quanto attiene alla disposta omogeneizzazione dei ricorsi contro gli atti dei centri di servizio è stato espressamente stabilito che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, continua ad applicarsi contro gli atti dei centri di servizio notificati prima dell'entrata in vigore della legge, individuando così precisamente nella notificazione di tali atti il *discrimen* temporale per l'applicabilità della vecchia o della nuova normativa.

Si segnala, infine, che le norme recate dal provvedimento non comportano effetti finanziari, sicchè non si è provveduto a predisporre la relativa relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario atteso che, tra l'altro, la materia processuale esula dalle materie di diretta competenza dell'ordinamento dell'Unione europea.

Impatto costituzionale.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale. Va semmai notato che il disegno di legge, per quanto concerne, in particolare, l'ulteriore ampliamento della giurisdizione speciale tributaria, si coordina pienamente con la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 23 aprile 1998, che ha confermato la possibilità di successivi riordini e del potenziamento del giudice tributario.

Impatto normativo.

Le disposizioni in questione incidono, ovviamente, sui decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, e sul decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei ristretti limiti espressamente fissati dall'articolo 3 (l'esigenza è quella di sveltire ulteriormente l'iter delle controversie dinanzi alla Commissione centrale, che con la chiusura delle controversie ancora pendenti dinanzi alla stessa è destinata a sparire). Si segnala, altresì, l'esigenza del rinvio ad una serie di decreti ministeriali per la precisazione delle modalità e dei termini per la tenuta degli elenchi dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica presso il Consiglio di giustizia tributaria, per la modifica dei criteri e dei punteggi per la nomina dei giudici tributari e per l'aggiornamento dei limiti di valore delle cause oltre i quali è prevista l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali.

Non si ravvisano profili d'impatto sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali.

Impatto amministrativo.

Con l'approvazione del disegno di legge in esame l'effetto primario sarà quello di una ulteriore razionalizzazione nella gestione delle com-

missioni tributarie che discenderà dalla concentrazione dei relativi compiti in capo al Consiglio di giustizia tributaria, quale organo di autogoverno.

Nessuna delle modifiche contenute nel disegno di legge comporta effetti sull'assetto del personale e delle strutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «consiglio di presidenza» o «consiglio di presidenza della giustizia tributaria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di giustizia tributaria»;

b) nell'articolo 1, riguardante il riordino delle commissioni tributarie:

1) al comma 4, dopo la parola «commissione», sono inserite le seguenti «quello dei corrispondenti organici»;

2) ai commi 4 e 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentito il Consiglio di giustizia tributaria»;

c) nell'articolo 8, recante disposizioni sulle incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti che svolgono funzioni in materia tributaria»;

d) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di necessità di servizio, il Ministro delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di giusti-

zia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.»;

e) nell'articolo 13, recante norme sul trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono aggiuntivi rispetto ad ogni altro trattamento economico comunque denominato.»;

f) nell'articolo 17, concernente la composizione del Consiglio di giustizia tributaria, al comma 1, sono soppresse le parole: «presso il Ministero delle finanze»;

g) nell'articolo 19, che disciplina la nomina del presidente del Consiglio di giustizia tributaria, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente, eletto tra i componenti del Consiglio contestualmente alla elezione del presidente.»;

h) nell'articolo 24, concernente le attribuzioni del Consiglio di giustizia tributaria, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Presso il Consiglio di giustizia tributaria sono tenuti gli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisa-

te le modalità di tenuta e di pubblicità degli anzidetti elenchi.»;

i) nell'articolo 30, recante la disciplina dell'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia tributaria, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti di assegnazione e di revoca del personale di cui al comma 1 sono adottati su conforme parere del Consiglio.»;

l) nell'articolo 33, concernente il trattamento economico del personale degli uffici di segreteria, al comma 1, dopo le parole: «al personale addetto» sono inserite le seguenti: «all'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia tributaria e»;

m) dopo l'articolo 44-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 44-*ter*. (*Modificazioni delle tabelle*). 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di giustizia tributaria, con decreto del Ministro delle finanze.»;

n) la tabella F allegata è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente gli organi della giurisdizione tributaria, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;

b) l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Oggetto della giurisdizione tributaria*). - 1. Appartengono alla giurisdizione

zione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.»;

c) nell'articolo 4, che disciplina la competenza per territorio delle commissioni, al comma 1, le parole: «degli uffici delle entrate o del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici delle entrate, del territorio o delle dogane»;

d) nell'articolo 7, che disciplina i poteri delle commissioni tributarie, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le commissioni tributarie hanno facoltà di disporre la comparizione delle parti

al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa e possono ordinare ad esse il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.»;

e) nell'articolo 12, concernente l'assistenza tecnica:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, nelle controversie di valore inferiore a cinque milioni di lire, i ricorsi possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, stanno in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per la determinazione del valore della lite l'importo del tributo s'intende al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della sezione o il collegio possono, tuttavia, disporre con ordinanza motivata che la parte si munisca di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La soglia di valore di cui al comma 5 può essere adeguata con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

f) nell'articolo 13, concernente l'assistenza tecnica gratuita, al comma 2, le parole: «designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «scelti e nominati al principio di ogni anno dal presidente della commissione tributaria, tenuto conto delle eventuali designazioni da parte degli ordini professionali del capoluogo in cui ha sede la commissione tributaria»;

g) nell'articolo 15, relativo alle spese di giudizio, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-ter. I compensi e le spese di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono essere liquidati anche in misura inferiore ai minimi tariffari in rapporto alla semplicità della controversia, nonchè all'attività processuale concretamente svolta.»;

h) nell'articolo 19, concernente gli atti impugnabili, al comma 1, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

«*d-bis*) l'ingiunzione di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»;

i) nell'articolo 20, relativo alla proposizione del ricorso, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio, salva la facoltà per i centri di riesaminare l'atto impugnato.»;

l) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. (*Procedimento per le controversie minori*) 1. Le controversie di cui all'articolo 12, comma 5, sono in ogni caso decise previa discussione in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 34.

2. Le controversie di cui al comma 1 possono essere decise, su richiesta delle parti, dalle commissioni tributarie secondo equità tenuto conto della natura delle questioni trattate.

3. Le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi del comma 2, sono inappellabili e il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.»;

m) nell'articolo 38, concernente la richiesta di copie e la notificazione della sentenza:

1) al comma 2, sono soppresse le parole: «depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne ri-

lascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio»;

2) al comma 3, sono soppresse le parole: «e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza»;

n) nell'articolo 46, relativo all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese del giudizio estinto, nei casi di definizione della pendenza tributaria previsti dalla legge, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge stessa.»;

o) nell'articolo 52, recante disposizioni sull'appello e sulla legittimazione ad appellare, il comma 2 è abrogato;

p) nell'articolo 61, che stabilisce le norme applicabili al processo di appello, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47.»;

q) nell'articolo 68, che regola il pagamento del tributo in pendenza del giudizio, al comma 2, la parola «provinciale» è soppressa;

r) nell'articolo 76, che detta la disciplina transitoria delle controversie in sede di rinvio:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Se, alla data prevista dall'articolo 72, a seguito della decisione della Commissione tributaria centrale era stata disposta la rimessione o il rinvio alla commissione tributaria di primo e di secondo grado, il processo prosegue d'ufficio rispettivamente davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale.

5-ter. Dopo la data prevista dall'articolo 72, se è disposta la rimessione o il rinvio alla commissione tributaria provinciale o regionale, la segreteria della Commissione

tributaria centrale, dopo che la decisione è passata formalmente in giudicato, nei successivi trenta giorni trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte».

Art. 3.

*(Disposizioni sul funzionamento della
Commissione tributaria centrale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante norme per la revisione della disciplina del contenzioso tributario, sono apportate le seguenti modificazioni, ai soli fini della residua applicazione prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e dall'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

a) nell'articolo 8, che disciplina la Commissione tributaria centrale:

1) al quarto comma, le parole «quattro membri» sono sostituite dalle seguenti: «due membri» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.»;

2) al quinto comma, le parole «due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la metà più uno»;

b) nell'articolo 27, che regola il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale, al primo comma, secondo periodo, le parole: «od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «, il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso od un membro della commissione dagli stessi delegato».

2. Ai componenti della Commissione tributaria centrale spetta il trattamento econo-

mico previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, in luogo di quello in godimento.

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46)*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, è sostituito dal seguente:

«1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere delle controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, relativo ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio, continua ad applicarsi ai ricorsi contro gli atti dei centri di servizio notificati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di giustizia tributaria procede alla verifica delle ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotta le relative determinazioni di decadenza. A tal fine i componenti del Consiglio di giustizia tributaria, che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti, sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio di giustizia tributaria.

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1, lettera n)

«TABELLA F

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI DEI SERVIZI
PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE*Punteggio per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi*

Servizio prestato nelle commissioni tributarie di I e II grado e/o nelle commissioni provinciali

componente	1
vice presidente	1.50
presidente di sezione	2
presidente di commissione	3

Gli stessi punteggi annui sono riconosciuti rispettivamente per il servizio prestato nelle commissioni regionali con aumento di 0.25 e per quello prestato nella Commissione tributaria centrale con aumento di 0.50

fino ad un punteggio massimo di 20

Laboriosità valutata comparativamente a quella degli altri componenti la commissione presso la quale ha prestato servizio

punteggio fino a 5

Diligenza desunta dalla tempestività del deposito dei provvedimenti

punteggio fino a 5

Attitudine all'incarico di presidente di commissione e a quello di presidente di sezione desunta dalle modalità di esercizio delle funzioni, rispettivamente, di presidente di sezione o di vice presidente

punteggio fino a 5»

